



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 109 del 23/12/2024

OGGETTO: CAPODANNO 2025. LIMITAZIONI SU ARTICOLI PIRICI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ritiene necessario adottare i necessari dispositivi di prevenzione che permettano di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, intese come beni pubblici da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile;

CONSIDERATO che tra le prerogative del Sindaco rientrano i provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che è consuetudine festeggiare il Capodanno con il lancio e l'esplosione di petardi e di articoli pirici di vario genere e che questi comportamenti possono essere causa di grave pregiudizio per le persone e per gli stessi utilizzatori;

DATO ATTO che lo sparo di petardi, botti, razzi, mortaretti ed artifici pirotecnici durante il Capodanno costituisce una consuetudine diffusa, e che a livello nazionale si verificano numerosi incidenti, anche gravi, legati all'uso di tali prodotti;

RITENUTO fondamentale impedire la detenzione, la vendita e l'utilizzo su area pubblica di articoli pirici nelle circostanze temporali che caratterizzano i festeggiamenti del Capodanno;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana informandone preventivamente il Prefetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI:

la Legge 447 del 26/10/1995;
il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
la Legge 689/1981;
il T. U. L. P. S.;
lo Statuto del Comune di Olbia;



ORDINA

Dalle ore 17.00 del 30 dicembre 2024, e fino alle ore 24.00 del 1 gennaio 2025, nel territorio comunale della Città di Olbia, è vietata la detenzione e la vendita su area pubblica di articoli pirici (mortaretti, petardi e simili).

Nello stesso arco di tempo, ad eccezione dei soggetti legittimati al possesso ed all'uso di articoli pirici di qualsivoglia natura (in possesso di autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza), è fatto divieto a chiunque di utilizzare gli stessi su area pubblica.

I fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici, scoppiettanti, crepitanti, fischianti, ad eccezione dei manufatti ad esclusivo effetto luce, se conformi alle normative vigenti, potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno di aree private, e senza recare alcun disagio a persone ed animali.

RACCOMANDA

- a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE";
- b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente Ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00 ed il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento statale sono preposte al controllo, alla vigilanza ed all'osservanza del rispetto del presente dispositivo.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 23/12/2024



Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente